



## Regione Toscana

### COLLEGIO DEI REVISORI

#### PARERE N. 32

#### Oggetto: Retribuzione di risultato personale dirigente anno 2017

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana, nelle persone del Presidente Rag. Daniele Limberti e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Fabio Michelone;

sulla base della documentazione esibita e visionata ed in particolare

#### Visto:

- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
  - *al comma 3-quinquies " ... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";*
  - *al comma 3 sexies ".. a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";*

*R*

*(Handwritten signature)*

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;
- il disposto della lett. d), co. 1, dell'art. 4 della legge della Regione Toscana 23 luglio 2012, n. 40 il quale così recita: «Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3: [...] d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»
- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni - Autonomie Locali della dirigenza del 23.12.1999 ed in particolare gli articoli 26 e seguenti, concernenti la disciplina delle modalità di costituzione e destinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
- la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e unioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.), ed in particolare i commi 5, 6, 7 e 7 bis dell'articolo 9 legge n. 22 cit.;

Preso atto



- del decreto del Responsabile del settore amministrazione del personale della Regione Toscana del 21 novembre 2017 n. 17386 ad oggetto: «quantificazione in via preventiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017». In particolare che, sulla scorta del suddetto decreto le risorse sono state quantificate in complessivi euro 10.189.767 (di cui euro 9.068.107 per la parte relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed euro 1.121.660 per la parte relativa al personale cui si applica la l.r. 22/2015), oltre ad oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.438.012,43. Vale a dire il tutto per un totale di € 13.627.779,43 (euro 10.189.767 + euro 3.438.012,43);
- del testo dell'accordo preventivo sulla destinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2017 stipulato, il 5 dicembre 2017, dall'Amministrazione della Regione Toscana e le rappresentanze sindacali composte dalla R.S.A. Regione Toscana e dalle Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria;
- del parere del 07 dicembre 2017 prot. 593043 col quale il Collegio dei revisori della Regione Toscana (*pro tempore* in carica) ha considerato: «compatibile con i vincoli di bilancio e con quelle derivanti dall'applicazione delle norme di legge la spesa per l'erogazione del trattamento accessorio per la dirigente anno 2017»;
- del testo della delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2018 n. 657 ad oggetto: «Costituzione della delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa per il personale delle categorie e per il personale della dirigenza»;
- del decreto del Responsabile del settore amministrazione del personale della Regione Toscana del 24 ottobre 2018 n. 17038 ad oggetto: «Quantificazione in sede consuntiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017». In particolare che sulla scorta del suddetto decreto le risorse sono state quantificate in complessivi euro 10.216.780 (di cui euro 9.090.377 per la parte relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed euro 1.126.403 per la parte relativa al personale cui si applica la l.r. 22/2015), oltre ad oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.438.651,35. Vale a dire il tutto per un totale di € 13.655.431,35 (euro 10.216.780 + euro 3.438.651,35);
- del testo del verbale relativo al tentativo di conciliazione (ex co. 2, art. 2 L. 15 giugno 1990, n.146) redatto il 13 marzo 2019 alla Prefettura di Firenze, ove le parti sindacali hanno fatto emergere:



“l'esigenza della nuova gestione di un periodo di almeno 40 giorni per definire un metodo per giungere alla determinazione delle spettanze; a tale proposito, le organizzazioni oggi convenute depositano un documento - da allegare al presente verbale per farne parte integrante - nel quale la richiesta viene accolta, a condizione che "non oltre venti giorni da oggi le parti si incontrino per definire il metodo con cui determinare le entità economiche", senza, nel frattempo, l'adozione di "alcun provvedimento unilaterale sulla questione, fatta eccezione per quello relativo alla erogazione di un anticipo del valore nominale di euro 13.000,00, nella mensilità di aprile, al quale saranno applicate le fasce di merito di ciascun dirigente””;

- del decreto del Direttore Generale della Giunta regionale della Toscana, dottor Antonio Davide Barretta, del 01 aprile 2019, n. 4660 ad oggetto: «Retribuzioni di risultato personale dirigente anno 2017». In particolare che con tale atto il Direttore Generale: «Considerato che per il personale di qualifica dirigenziale - partizioni cui si applica la l.r. 22/2015, si procederà alla erogazione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato anno 2017 entro i limiti di cui al citato articolo 9, comma 5, della l.r. 22/2015, fatta salva l'applicazione in sede consuntiva del comma 7 bis, nei limiti delle disponibilità presenti nelle singole partizioni» e «Rilevato che il presupposto legittimante della determinazione unilaterale di cui al presente atto è rappresentato dalla mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata, in attesa della prosecuzione delle trattative sindacali, da avviare già dal mese di aprile 2019, finalizzata alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo anno 2017» decreta di dare mandato «alla competente struttura della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di procedere con l'adozione degli atti necessari alla erogazione, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede nella gestione delle relazioni sindacali e al fine di salvaguardare il buon funzionamento dell'Amministrazione, in coerenza con i contenuti indicati nel Verbale della Prefettura del 13 marzo 2019, in via unilaterale, provvisoria e fatta salva la definizione in sede consuntiva, della retribuzione di risultato per il personale dirigente - partizione cui non si applica la l.r. 22/2015, per l'anno 2017, nella misura pari ad euro 13.000,00, commisurati alla durata degli incarichi ed alle fasce di valutazione di ciascun dirigente».
- della relazione tecnico finanziaria al decreto del Direttore Generale con il quale si dispone l'erogazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 2017 al personale dirigente. In tale relazione risulta che:



per il personale suddetto è erogata in via unilaterale e provvisoria una quota di retribuzione di risultato così determinata:

- “per il personale cui non si applica la l.r. 22/2015, nell’importo massimo teorico annuo di 13.000 € pro capite, da commisurare alla durata dell’incarico e alle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri adottati dalla Regione. Sulla base dell’applicazione di tali regole, i dirigenti che hanno diritto alla retribuzione di risultato per l’anno 2017 sono pari a 80 unità, per una spesa complessiva massima pari a € 1.040.000; tale importo è inferiore all’ammontare delle risorse destinabili alla retribuzione di risultato dell’anno 2017 come determinabili con i criteri finora adottati (cfr. accordo sindacale preventivo per l’anno 2017 sottoscritto in data 05.12.2017), pari a € 1.192.063;
- per il personale cui si applica la l.r. 22/2015, nell’importo derivante dalla distribuzione delle risorse presenti nelle singole partizioni dedicate, entro i limiti di cui all’art. 9, comma 5, della l.r. 22/2015” per un totale complessivo di € 242.134.

- il testo della nota 17 ottobre 2018 (prot. AOOGR7/482132/B.050.020) con la quale il dirigente del settore contabilità della Giunta regionale della Toscana certifica che i suddetti importi, «pari complessivamente ad € 13.655.431,35, hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2001 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte del Fondo 2017 da corrispondere nel 2018, trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2018-2020»;
- il testo della nota di integrazione del 02 aprile 2019 (prot. AOOGR7/0146818/B.050.020) con la quale il dirigente del settore contabilità della Giunta regionale della Regione Toscana conferma che gli importi economizzati nel 2018 saranno reimputati nell’esercizio 2019 per € 1.146.692,15 per i Dirigenti a cui non si applica la LR 22/2018 oltre a oneri ed Irap e per € 338.889,38 per i Dirigenti a cui si applica la LR 22/2018 oltre a oneri ed Irap.

#### Visto

lo schema di proposta di decreto dirigenziale di liquidazione a firma della Dott.ssa Simona Volterrani dirigente responsabile del settore “Amministrazione del personale” con la quale procederà, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, alla liquidazione delle risorse di cui al decreto del direttore generale n. 4660 del 01 aprile 2019.

Considerato che:

- \* le suddette somme sono state iscritte in bilancio nei precedenti esercizi e che risultano reimputati nel bilancio 2019/2021;
- \* anche sulla base della sopra citata documentazione, la spesa per l'erogazione del trattamento accessorio per la dirigenza – anno 2017- per la sola parte determinata al momento nel decreto del Direttore Generale n. 4660 del 01 aprile 2019 risulta compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio

### CONSIDERA COMPATIBILI

i costi della contrattazione collettiva integrativa (nel caso di specie dell'atto unilaterale di cui al decreto del Direttore Generale n. 4660) con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Firenze, 3 aprile 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Daniele Limberti

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Dott. Fabio Michelone

